

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10792 Anno 2021

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 03/02/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

Romano Antonino, nato a Palermo il 24/05/1955

nel procedimento a carico di

La Rocca Letizia, nata a Palermo il 21/12/1974

avverso la sentenza del 12/02/2020 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell'avvocato Maria Lucania, difensore della parte civile Romano Antonino, che ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e la condanna alle spese del presente grado come da nota depositata in allegato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione sull'appello proposto dall'imputata, in riforma della sentenza emessa in data 22 aprile 2016 dal Tribunale di Palermo che aveva condannato l'imputata La Rocca Letizia per il reato



di cui agli artt. 633 e 639-*bis* cod.pen., ha disposto la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato revocando le statuizioni civili.

La condanna emessa dal Tribunale era stata in origine confermata dalla Corte di appello di Palermo con la sentenza del 7 febbraio 2018, poi annullata con sentenza del 15 marzo 2019 dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto dall'imputata.

La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, adeguandosi al principio di diritto affermato dalla Cassazione, è pervenuta all'assoluzione dell'imputata avendo ritenuto provato che le prime opere abusive correlate all'occupazione del terreno erano risalenti al 1955, e quindi, che l'occupazione non poteva essere avvenuta con la consapevolezza dell'invasione del fondo altrui.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione ai soli effetti civili la difesa della parte civile la quale articolava due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen.

In particolare, denuncia il travisamento delle prove documentali, poiché l'aerofotogrammetria del 1955 risulta chiaramente superata da quelle successive del 2003 e del 2008, dal cui semplice raffronto emerge evidente la differenza volumetrica del fabbricato *ante* 2007 (data di acquisto dell'immobile da parte dell'imputata) e *post* 2008, data successiva alla realizzazione dei lavori edili.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con cui si ribadisce che dal raffronto delle aerofotogrammetrie si evince la differenza di volume dell'immobile nel 2007 e nel 2008 e si aggiunge che la stessa imputata ha ammesso di avere realizzato dei lavori edili abusivi nel 2007 per i quali ha avanzato domanda in sanatoria e che detti lavori sono risultati insistere sulla particella catastale n. 1545 mappale 64 di proprietà altrui.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Si deve premettere che l'imputazione ascritta all'imputata è solo quella relativa al reato di invasione dei terreni ex art. 633 cod. pen. non essendo stati alla stessa contestati reati per abuso edilizio.

Da ciò discende la irrilevanza della circostanza addotta nei motivi di ricorso dell'aumento di volumetria che emergerebbe dal raffronto delle aerofotogrammetrie del 2003, del 2008 e del 1955 e dalla stessa domanda di sanatoria edilizia presentata dall'imputata.

La stessa parte civile ricorrente adduce a fondamento del proprio ricorso unicamente la differenza di volumetria tra il manufatto preesistente e quello oggetto dell'intervento edilizio ascritto all'imputata.

Si tratta di un dato all'evidenza privo di rilevanza ai fini del reato contestato, atteso che solo un ampliamento della superficie avrebbe potuto assumere rilevanza ai fini del reato di invasione di terreni e non già l'aumento di volumetria, ovvero un dato che potrebbe rilevare solo ai fini dell'abuso edilizio non contestato.

La sentenza impugnata, prendendo atto dei rilievi formulati dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio in punto di accertamento del dolo con riguardo al reato di occupazione della parte di terreno altrui, ha evidenziato che il possesso ultraventennale del terreno, occupato ancor prima dell'acquisto dell'immobile nell'anno 2007 da parte dell'imputata, contraddice la consapevolezza da parte dell'acquirente di avere utilizzato per la realizzazione del proprio manufatto una parte di terreno altrui.

I travisamenti delle prove sono stati adottati dal ricorrente in modo generico perché confondono l'abuso edilizio con il reato di occupazione del terreno altrui.

L'aerofotogrammetria del 1955 ha attestato secondo la valutazione operata nella sentenza impugnata che l'invasione del terreno era risalente a quell'anno, con la conseguenza che la ristrutturazione edilizia operata su un manufatto che già era presente sul terreno altrui fornisce ragionevole giustificazione dell'affidamento riposto dall'acquirente sull'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del fondo altrui occupato.

La diversità volumetrica che il ricorrente adduce a fondamento del proprio assunto non è un dato in sé pertinente rispetto alla questione centrale dell'accertamento del dolo.

L'aumento di volumetria può, infatti, dipendere anche da una altezza maggiore del nuovo manufatto e non dalla maggiore superficie occupata, pacificamente riscontrabile in sede di condono.

Quindi, per una critica ammissibile delle argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto fare riferimento non già all'aumento di volumetria del manufatto, elemento incontestato ed emergente dalla stessa domanda di sanatoria edilizia, ma ad un incremento della superficie occupata dopo l'anno 2007, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte dell'imputata.

Si deve ricordare che il "travisamento della prova", deducibile ex art. 606 cod. proc. pen si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno.



Nel caso in esame, il ricorrente sollecita, al contrario, una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi con il dato fondamentale del possesso ultraventennale della parte di terreno interessata dall'intervento edilizio realizzato dall'imputata, introducendo inammissibilmente in sede di legittimità delle mere supposizioni rispetto ad elementi di fatto che sono stati ricostruiti da parte del giudice di merito senza travisamento del materiale probatorio acquisito agli atti del processo.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 3 febbraio 2021